



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Sindaco

Ordinanza n° 97 del 30/12/2024

Oggetto: Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ed agli orari per la notte di Capodanno 31 dicembre 2024 - 1 gennaio 2025

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Isola del Liri ha patrocinato per la notte di Capodanno una serie di eventi fra i quali una serie di iniziative musicali da tenersi in Piazza de Boncompagni;

Considerato che tale iniziativa determina un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile e, pertanto, si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;

Considerata la finalità dell'evento tendente ad ottenere il coinvolgimento di giovani, cittadini residenti e tutte le attività economiche del paese con l'intento di esaltare i valori positivi di socializzazione e il valore della manifestazione idoneo a costituire una certa attrattiva ed un sicuro richiamo del territorio comunale;

Rilevata l'importanza della suddetta iniziativa, che vedrà il contributo e il coinvolgimento di diversi artisti, con conseguenti ricadute positive per la nostra Città sia in termini di immagine che economiche;

Considerata l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo l'opportuna deroga alla vigente disciplina in materia di immissioni acustiche;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Ravvisata la necessità, in occasione della suddetta manifestazione patrocinata, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di esercitare il potere derogatorio attribuito dalla legge n. 447/1995;

Riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazione dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore, degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano;

Ritenuto consentire, pertanto, una eccezionale deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

Valutato che le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad un giorno il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

Considerato che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Considerato che nella serata in questione non saranno autorizzati altri eventi nella medesima zona;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, l'evento di Capodanno, con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata al periodo temporale che va dalle ore 22.00 del giorno 31.12.2024 alle ore 01:30 del giorno successivo;

DISPONE

per i motivi in narrativa descritti che si intendono qui integralmente trascritti:

1. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione che si terrà dalle ore 22.00 del giorno 31.12.2024 alle ore 01:30 del giorno successivo in Isola del Liri, Piazza de Boncompagni, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione del suddetto spettacolo di intrattenimento musicale;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicato e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica;
4. Che in concomitanza con il concerto non saranno autorizzati altri eventi nella medesima zona, trattandosi di una manifestazione patrocinata dall'Ente;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

IL SINDACO